

consentire di verificare la presenza di interramenti anomali anche risalenti nel tempo; il consiglio regionale ha a suo tempo approvato all'unanimità una mozione che impegnava la giunta a richiedere tramite ARPA l'utilizzo del georadar; individuate le risorse l'ARPA ha indirizzato ad ACEA una comunicazione in tal senso nel 2016; si tratta dello strascico di indagini – non approdate a risultati – risalenti a un decennio orsono, fondati sul sospetto di conferimenti illeciti in quell'impianto di rifiuti provenienti da altre regioni.

L'opposizione di ACEA, società che gestisce l'impianto, a questa operazione è determinata, secondo quanto riferito dai dirigenti nel corso dell'audizione del 27 febbraio 2019, dalla natura *extra ordinem* dell'iniziativa politica, che da parte della società si vorrebbe ricondotta alle forme ordinarie di controllo ovvero di strumenti previsti dal codice di procedura penale per le indagini giudiziarie: “da parte nostra non c'è stata mai la volontà di non consentire una verifica da parte delle autorità, ma che per la circostanza particolare ci sembrava che fossero veramente fuori luogo la procedura adottata, le modalità previste e le finalità, anche con strumentazioni che rispetto al funzionamento della discarica sembravano inappropriate.”

Nonostante le richieste di chiarimento provenienti dalla Commissione, in questa e in altre audizioni di soggetti istituzionali, non risultano chiariti i passaggi amministrativi e in particolare le modalità di formale intervento della giunta regionale e, in specifico, i fondamenti tecnici di questa sorta di ispezione straordinaria, i metodi, le finalità.

Questione di più ampia portata è quella riguardante l'incombente timore di una proiezione extraregionale delle attività di ACEA e in particolare l'ipotesi di poter utilizzare gli impianti umbri sia di discarica che di termovalorizzazione per gestire le difficoltà di Roma Capitale nel gestire il proprio ciclo dei rifiuti: il tema verrà ripreso nel § 2.3.4 a proposito dell'impianto di termovalorizzazione.

Discarica di Belladanza

L'impianto è stato oggetto di attività d'indagine, tra il 2017 e il 2018, dei Carabinieri Forestali di Città di Castello.

Le indagini hanno tratto origine da un esposto e hanno riguardato presunte illecità nella gestione della discarica per rifiuti urbani di Belladanza nel comune di Città di Castello, gestita da SOGEPU. s.p.a. .

Come riferisce il Comando Regione Carabinieri Forestale Umbria²⁸ “tali indagini si sono in parte sovrapposte ad altra attività svolta dal NOE all'interno della stessa discarica. Dall'esame dell'autorizzazione integrata ambientale nell'ambito della quale esercita la propria attività la discarica di Belladanza, del progetto di messa in sicurezza operativa riguardante la bonifica di altra discarica dismessa prossima a quella attualmente attiva e ricompresa nel perimetro del sito di discarica attivo ed autorizzato, di tutte le determinazioni ed atti, sia regionali che provinciali, emessi nel corso degli anni, comparato con i dati ottenuti in fase di sopralluogo e con il resoconto tecnico finale di ARPA Umbria in merito all'attività svolta, sono emerse irregolarità per il mancato rispetto di più prescrizioni contenute in AIA e per gestione illecita di rifiuto costituito da

²⁸ Doc. 16/2 Comando Regione Carabinieri Forestale Umbria

terreno contaminato proveniente dalle operazioni di bonifica del sito di discarica dismesso oggetto di M.I.S.O.”.

Le indagini hanno quindi portato al deferimento all'autorità giudiziaria dei responsabili ambientali della "SO.GE.PU. S.p.A.", per violazioni delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 29-*quattordices* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Discarica Colognola

Relativamente a questo impianto sono state svolte indagini dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale che hanno portato al deferimento all'autorità giudiziaria dei responsabili ambientali della società Coopprogetti soc. coop a s.r.l., per violazioni delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e omessa bonifica ai sensi degli articoli 29-*quattordices* e 257 decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché alla denuncia di due dipendenti del comune di Gubbio per abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti e turbata libertà della scelta del contraente, contestati dalla procura della Repubblica di Perugia nell'avviso di conclusione delle indagini notificato agli indagati²⁹.

Discarica di Borgogiglione

Il prefetto di Perugia, nel corso dell'audizione del 27 marzo 2019 ha riferito di un episodio rilevante per l'ordine pubblico e derivante dalla situazione della discarica di Borgogiglione:

“E' successo a Città di Castello, che voleva chiudere il proprio impianto a seguito soprattutto della chiusura della discarica di Borgogiglione. La popolazione di quel comune si era preoccupata del fatto che ormai era arrivato quasi a saturazione l'impianto di Città di Castello e non avrebbe potuto neanche consentire di raccogliere la propria. Proprio quel giorno (io ero presente proprio a Città di Castello per un mio giro istituzionale) avevano bloccato tre camion della Gesenu da Perugia e gli impedivano di scaricare. Lo ripeto, c'è stata l'attività di mediazione della prefettura e lo stesso giorno, o comunque subito dopo, la regione ha aperto in parte l'impianto di Borgogiglione, il che ha consentito, subito dopo aver manifestato la volontà, da parte del comune, di adottare una nuova delibera di consiglio comunale, di sbloccare e riaprire la discarica.”

Un cenno va riservato all'attività di ARPA Umbria sulle discariche comunali, circa centoquaranta siti diffusi sul territorio.

Il responsabile del sistema informativo ambientale di ARPA, nel corso dell'audizione del 27 marzo 2019 ha riferito: “oltre a quelle che erano dichiarate nel Piano di bonifica [centootto discariche] abbiamo fatto un'opera quasi di indagine andando a ricercare negli archivi regionali tutti i dati che risalivano a questi siti comunali, anche storici, del passato, molti dei quali non sono neanche visibili in mappa. Ne abbiamo censiti (vado a memoria) quasi centoquaranta [...] Abbiamo fatto anche un lavoro di georeferenziazione e di costruzione, che abbiamo inserito in un progetto che abbiamo chiamato «Hotspot». Adesso sono tutti mappati e identificati. Dovevamo cominciare a fare attività di controllo, e la prima attività di controllo che abbiamo fatto è stata quella di incrociare i dati

²⁹ Doc. n. 24/2, Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale

che avevamo sull'analisi della qualità delle acque e dei suoli in prossimità di questi siti, e in primissima battuta non sono emerse situazioni di particolare criticità sulle quali poi fare degli approfondimenti da parte delle sezioni territoriali e delle aree dipartimentali. Ricordo, infatti, che l'accordo era che, in seconda battuta, si sarebbe passati eventualmente a dei sopralluoghi. Questo campionamento e censimento che abbiamo fatto di tutte le ex discariche viene sistematicamente utilizzato, perché nacque proprio a seguito di un procedimento di VIA, quando ci accorgemmo quasi casualmente che il percorso di un acquedotto passava molto vicino a un'ex discarica. Quindi, adesso noi l'abbiamo sotto controllo. Tant'è che lavoriamo in collaborazione con tutti gli enti che ci chiedono informazioni. Non ultimo, per esempio, è stato chiesto, circa un anno fa, da parte di alcuni consiglieri del comune di Perugia, un quadro esaustivo delle discariche di tutto il territorio del comune di Perugia e gliel'abbiamo fornito con tanto di georeferenziazione, mappatura eccetera, dando poi le altre informazioni, come dicevo prima, sulla qualità quantomeno di acqua e suoli, che sono quelli che abbiamo in grande dotazione, perché le incrociamo con il GIS, con le acque superficiali e sotterranee e con i campionamenti fatti di suolo".

2.1.3.2 Garanzie finanziarie

Nell'ambito di altra e distinta inchiesta³⁰ avviata dalla Commissione nel corso di questa legislatura, è stata compulsata, tra le altre, la regione Umbria al fine di acquisire ogni utile elemento di informazione in ordine agli impianti di discarica³¹, avuto riguardo ai dati logistici, tecnico-amministrativi e gestionali degli stessi.

L'analisi della documentazione pervenuta³² ha consentito, innanzitutto, di pervenire ad una mappatura degli impianti di discarica presenti sul territorio regionale; evidentemente i dati acquisiti sono stati in grado anche di fornire indicazioni sulla potenzialità dei singoli impianti e sulla loro capacità di soddisfare le esigenze di smaltimento della regione.

³⁰ Si tratta dell'inchiesta sulle "Garanzie finanziarie relative agli impianti di discarica".

³¹ In particolare, con la nota datata 5 marzo 2019 indirizzata al Presidente della Regione Umbria, veniva richiesto di fornire "i dati relativi a ciascuna delle discariche presenti sul territorio regionale, siano esse operative oppure in gestione post operativa [...] e di [...] trasmettere, per ciascuno dei menzionati impianti, una sintetica relazione riportante: l'ubicazione dell'impianto; il soggetto gestore dell'impianto (denominazione, sede, nazionalità, partita Iva, codice fiscale, etc.); gli estremi, l'oggetto e la durata del provvedimento autorizzativo originario e di quelli successivi (inclusi quelli relativi alla gestione post-operativa); la classificazione e la capacità, espressa in metri quadri e metri cubi, dell'impianto; la quantità (in tonnellate) di rifiuti conferiti alla data odierna e/o alla data di cessazione dell'impianto; le motivazioni e le modalità dell'escussione, se avvenuta, delle garanzie finanziarie, avendo cura di evidenziare: l'esito della procedura, con indicazione degli importi eventualmente incassati; le eventuali criticità riscontrate nella riscossione del credito; gli eventuali contenziosi giudiziari che ne sono derivati, nonché ad inviare la copia integrale: degli atti normativi regionali (leggi regionali e/o DGR) che disciplinano le garanzie finanziarie; dei documenti accettati quali garanzie finanziarie per la gestione operativa e di quelli per la gestione post operativa.

³² Doc. n. 160/1-3.

Nel dettaglio, nella tabella che segue, sono stati compendati, per ciascuna delle discariche segnalate dalla regione Umbria, la sua ubicazione, l'anno di emissione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di aggiornamento/proroga che l'hanno riguardata, la classificazione, la capacità (sia in termini di superficie occupata che di cubatura autorizzata), la quantità di rifiuti allo stato conferiti³³ ed il soggetto cui è affidata la gestione dell'impianto.

Tab. 1 – Discariche presenti sul territorio della regione Umbria

N.	UBICAZIONE		PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI		CLASSIFICAZIONE 1 non pericolosi 2- pericolosi		CAPACITA' IMPIANTO		Q.TA' RIFIUTI CONFERITI (t)	GESTORE
			atto originario (anno)	ultimo aggiornam ento (anno)						
	comune	località/ frazione			1	2	superficie (mq)	capacità (mc)		
1	CITTA' DI CASTELLO (PG)	BELLADANZA	1987	2016	SI	NO	73.000	1.247.000	1.085.801	SOGEPU SPA
2	GUBBIO (PG)	CASE COLOGNOLA	1988	2014	SI	NO	56.600	496.245	304.394	COMUNE DI GUBBIO
3	PERUGIA	PIETRAMELINA	1983	2008	SI	NO	179.000	2.767.943	3.430.658	GESENU SPA
4	MAGIONE (PG)	BORGOGIGLIONE	1988	2012	SI	NO	172.833	1.530.000	1.506.640	TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI
5	SPOLETO (PG)	CASE SANT'ORSOLA	1988	2014	SI	NO	57.851	1.021.130	1.224.493	VALLE UMBRA SERVIZI SPA
6	ORVIETO (TR)	PIAN DI VANTAGGIO 35/A	1987	2018	SI	NO	119.000	3.502.298	2.037.410	ACEA AMBIENTE SRL
7	NARNI (TR)	NERA MONTORO	1988	2016	SI	NO	3.600	13.000	8.868	ALCANTARA SPA
8	TERNI	VALLE	1986	2010	NO	SI	386.986	7.000	5.904.176	ACCIAI SPECIALI TERNI SPA

Nell'evidenziare che le discariche segnalate sono tutte in formale esercizio, il primo dato significativo risiede nella loro pressoché comune epoca di avvio: gli impianti in parola, infatti, sono stati tutti autorizzati all'esercizio negli anni '80, segnatamente nel triennio 1986-1988.

Tra le discariche presenti sul territorio umbro, merita una distinta menzione l'impianto di Valle a Terni (contraddistinto in tabella col n. 8), l'unico autorizzato al conferimento di rifiuti pericolosi: si tratta infatti della discarica di servizio della limitrofa acciaieria "Acciai Speciali Terni s.p.a." destinata ad

³³ Il dato si riferisce alla situazione al 29 aprile 2019.

accogliere i rifiuti pericolosi ivi prodotti e di cui la stessa società risulta anche il soggetto gestore.

Per quanto attiene, invece, alle altre discariche regionali (contraddistinte in tabella dal n. 1 al n. 7), si tratta di impianti autorizzati al conferimento di rifiuti non pericolosi e destinati, quindi, a ricevere essenzialmente rifiuti urbani.

Nel novero di questi ultimi impianti, spicca, per capacità autorizzata, la discarica di Orvieto, con oltre 3,5 milioni di metri cubi di rifiuti, mentre l'impianto di Perugia Pietramelina risulta quello con la maggiore quantità di rifiuti conferita, che ammonta a quasi 3,5 milioni di tonnellate.

Come già anticipato, le informazioni fornite dalla regione Umbria hanno riguardato anche le garanzie finanziarie relative agli impianti di discarica, così come previste dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36: si tratta, in particolare, di forme di copertura finanziaria che il soggetto gestore della discarica deve garantire a favore dell'ente pubblico di riferimento (regione o provincia territorialmente competenti) affinché quest'ultimo sia sempre ristorato nel caso di eventuali ripercussioni negative sull'ambiente relative all'esercizio dell'impianto, sia con riferimento alla gestione operativa che a quella *post mortem*.

Nel dettaglio, le garanzie consistono in polizze assicurative o fidejussioni bancarie³⁴ che hanno lo scopo di assicurare:

- l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione concessa per la gestione operativa dell'impianto; tali garanzie devono essere prestate per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa;
- il compimento delle operazioni tipiche della fase post-operativa dell'impianto (manutenzione, sorveglianza e controlli della discarica); in questo caso, le coperture finanziarie devono essere adeguate al costo complessivo delle attività *post mortem* della discarica.

Nella tabella che segue, sono stati compendati, per ciascuno degli impianti, i dati relativi alle garanzie finanziarie prestare dai rispettivi gestori, con indicazione, per ognuna di esse, dell'attività per la quale è stata assicurata la copertura (gestione operativa o *post mortem*), della compagnia assicuratrice o istituto di credito garante, della data di stipula o rinegoziazione, dell'importo del premio pagato, della somma garantita, nonché della data di scadenza.

³⁴ In realtà, questi strumenti rappresentano la fattispecie di garanzia finanziaria maggiormente utilizzata: il citato decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, infatti, prevede anche la possibilità di ricorrere alla cauzione ex art. 54, Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 da versare in apposito conto della Provincia o Regione territorialmente competenti, costituita in numerario ovvero prestata in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Tab. 2 – Discariche della regione Umbria e garanzie finanziarie

N.	UBICAZIONE		SOGGETTO GESTORE	GARANZIE FINANZIARIE/POLIZZE FIDEIUSSORIE						
	comune	località/ frazione		nr.	oggetto	società emittente	data stipula/ proroga/ variazione	imp. premio (€)	importo cauzione (€)	data scad.
1	CITTA' DI CASTELLO (PG)	BELLADANZA	SOGEPU SPA	96/131497645	GESTIONE OPERATIVA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	16/11/16	33.503	1.256.204	16/11/22
				96/51506339	GESTIONE POST-OPER.	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	17/11/11 17/11/16	69.630 97.149	2.475.732 3.454.181	17/11/21 17/11/21
2	GUBBIO (PG)	CASE COLOGNOLA	COMUNE DI GUBBIO	96/49387884	GESTIONE OPERATIVA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	19/03/08 30/06/14	29.825 8.591	903.800 903.800	06/02/21 06/02/21
				96/102269286	GESTIONE POST-OPER.	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	07/07/14	128.262	5.131.000	07/07/19
3	PERUGIA	PIETRAMELI NA	GESENU SPA	380108834	GESTIONE OPERATIVA	GENERALI ITALIA SPA	05/04/18	52.411	2.187.195	05/04/23
				370113380	GESTIONE POST-OPER.	GENERALI ITALIA SPA	01/03/17	43.060	4.305.977	01/03/22
4	MAGIONE (PG)	BORGOGIGLI ONE	TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI	96/49406840	GESTIONE OPERATIVA	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	19/04/13	47.955	1.659.376	13/01/20
				402683166	GESTIONE POST-OPER.	AXA ASSICURAZIONI SPA	17/01/17	125.000	4.495.843	17/01/22
5	SPOLETO (PG)	CASE SANT'ORSOL A	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	2323447	GESTIONE OPERATIVA	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	25/11/14	15.691	523.000	30/06/21
				2160665	GESTIONE POST-OPER.	COFACE S.A.	10/03/17	124.326	5.180.241	10/03/22
6	ORVIETO (TR)	PIAN DI VANTAGGIO 35/A	ACEA AMBIENTE SRL	370755365	GESTIONE OPERATIVA	GENERALI ITALIA SPA	01/07/17	N.D.	2.104.288	01/07/22
							01/07/18	93.650	6.360.536	05/07/23
				370755366	GESTIONE POST-OPER.	GENERALI ITALIA SPA	01/07/17	N.D.	14.293.91 2	01/07/22
							01/07/18	18.800	10.353.95 3	05/07/23
7	NARNI (TR)	NERA MONTORO	ALCANTARA SPA	2887/13	GESTIONE OPERATIVA	THE BANK OF TOKYO - MITSUBISHI UFJ LTD	08/07/13	N.D.	500.643	16/05/20
8	TERNI	VALLE	ACCIAI SPECIALI TERNI SPA	775975	GESTIONE OPERATIVA	INTESA SANPAOLO SPA	12/05/16	N.D.	5.026.335	12/05/21

Nell'evidenziare che la tipologia di copertura finanziaria adottata dai rispettivi gestori degli impianti è rappresentata esclusivamente da polizze fideiussorie, l'esame dei dati forniti consente di affermare che tutte le discariche segnalate sono coperte da garanzie finanziarie prestate avuto riguardo alle attività inerenti alla gestione operativa degli impianti.

Con riferimento alla gestione *post mortem* degli impianti, emerge, invece, la mancanza di garanzie finanziarie³⁵ relativamente alle discariche di Narni (gestita dalla Alcantara Spa) ed a quella di Terni (gestita dalla Acciai Speciali Terni Spa).

³⁵ Così si ritiene di dover interpretare la mancanza di informazioni da parte della Regione Umbria

Avuto, poi, riguardo agli istituti (di credito o d'assicurazione) scelti quali soggetti garanti degli adempimenti loro imposti, si evidenzia il ricorso a società di diritto straniero per la discarica di Spoleto e per quella di Narni, i cui gestori si sono, rispettivamente, avvalsi della Coface SA (compagnia di assicurazione di diritto francese) e della The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd (istituto di credito giapponese).

2.2 La tutela delle acque

2.2.1 Depurazione

Contesto normativo

Le linee guida stabilite all'interno del Settimo programma di azione ambientale europeo puntano su un'economia a basso uso di carbonio e sulla salvaguarda della salute dei cittadini europei attraverso l'implementazione della legislazione di settore, migliorando le conoscenze tecnico-scientifiche, investendo su politiche ambientali dei singoli Stati membri e integrando le politiche ambientali nelle altre politiche settoriali.

In particolare, per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue urbane, ovvero quelle acque la cui qualità è stata pregiudicata dall'azione antropica dopo il loro utilizzo in attività domestiche, industriali o agricole e che, pertanto, sono inidonee ad essere rilasciate nell'ambiente tal quali senza causare la compromissione dei normali equilibri ecosistemici, con la direttiva 91/271/CEE si sono stabilite norme a livello comunitario per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue finalizzate a proteggere la risorsa acqua dalle conseguenze negative derivanti da questo tipo di pressione ambientale³⁶.

³⁶ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane

Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane - entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15000 e - entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2000 e 15000. Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della definizione di cui all'articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998. Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono rispondere ai requisiti dell'allegato I A. Tali requisiti possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 18.

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità: - al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e.; - entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10000 e 15000; - entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2000 e 10000.

A livello nazionale è il decreto legislativo n. 152 del 2006 a prevedere che gli scarichi delle acque reflue urbane siano disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. I reflui provenienti dalle reti fognarie urbane devono essere sottoposti a un trattamento appropriato (di natura chimica, fisica e biologica), a seconda del tipo di refluio da trattare e del corpo ricettore in cui verrà scaricato dopo il trattamento, affinché si assicuri l'abbattimento degli inquinanti prima dell'immissione nell'ambiente. Gli impianti di depurazione delle acque reflue rappresentano, quindi, le infrastrutture fondamentali per ridurre l'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e per salvaguardare la salute della popolazione.

Il controllo di questi impianti permette di valutare il carico inquinante delle acque trattate negli stessi come fonte puntuale di impatto sui corpi idrici. L'autorità competente ad effettuare il controllo degli scarichi nonché alla verifica delle prescrizioni contenute nei dispositivi autorizzatori degli impianti stessi provvede sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso,

2. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in regioni d'alta montagna (al di sopra dei 1500 m sul livello del mare), dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al paragrafo 1, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare ai requisiti previsti all'allegato I B. Tali requisiti possono essere modificati conformemente alla procedura prevista all'articolo 18.

4. Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all'impianto di trattamento nel corso dell'anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti.

Articolo 5

1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10000 a.e.

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare ai pertinenti requisiti previsti dall'allegato I B. Tali requisiti possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 18.

4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75 % per il fosforo totale e almeno al 75 % per l'azoto totale.

5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4. Qualora i suddetti bacini drenanti siano situati, totalmente o parzialmente, in un altro Stato membro si applica l'articolo 9.

6. Gli Stati membri provvedono affinché si proceda alla reidentificazione delle aree sensibili ad intervalli non superiori ai quattro anni.

7. Gli Stati membri provvedono affinché le aree individuate come sensibili in seguito alla reidentificazione di cui al paragrafo 6 soddisfino, entro sette anni, ai requisiti di cui sopra.

8. Uno Stato membro non è tenuto ad individuare aree sensibili ai sensi della presente direttiva qualora applichi il trattamento prescritto dai paragrafi 2, 3 e 4 in tutto il suo territorio.

effettivo ed imparziale sistema di controlli sulla base di una prescritta frequenza con cui i suddetti controlli devono essere effettuati.

Procedure di infrazione in Umbria

Per le inadempienze nell'attuazione della direttiva 91/271/CEE, recepita dall'Italia con il decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che tutti gli agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti siano forniti di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue, l'Italia ha subito due condanne da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, la C-565/10 (procedura 2004-2034) del 19 luglio 2012 e la C-85/13 (procedura 2009-2034) del 10 aprile 2014. Per la causa C-565/10, a partire dal giugno 2018, l'Italia è definitivamente soggetta al pagamento di ingenti sanzioni pecuniarie.

A causa dei ritardi registrati nell'attuazione degli interventi necessari per il completo recepimento della direttiva 91/271/CEE nonché le procedure di infrazione che ne sono seguite, il Governo è intervenuto, e, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017 n. 18, ha previsto l'istituzione di un unico Commissario straordinario per l'intero territorio nazionale, con il compito di coordinare e realizzare, nel minor tempo possibile, gli interventi necessari a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Successivamente, con il decreto cosiddetto "sblocca cantieri"³⁷ è stata inserita una norma che estende e rafforza i poteri del Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Le competenze del Commissario unico sono estese anche ad altri agglomerati oggetto delle due ulteriori procedure di infrazione in corso, cioè la n. 2014/2059 e la n. 2017/2181 al fine di evitarne l'aggravamento e le possibili ulteriori sanzioni da parte dell'Unione europea

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
2017_2181	Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI		Ambiente		Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE
2014_2059	Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane.	ENVI	C-668/19	Ambiente	direttiva 1991/271/CEE	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE
2009_2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	C-85/13	Ambiente	Dir. 1991/271	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE
2004_2034	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.	ENVI	C-251/17	Ambiente	Dir.1991/271/CE	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE

Tab.1: procedure di infrazione relative all'applicazione della direttiva 1991/271/CEE

Fonte: <http://eurinfra.politichecomunitarie.it>

³⁷ Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 92 del 18 aprile 2019), convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici".

I motivi per i quali l'Italia non ha dato corretta attuazione, in varie parti del territorio nazionale, alla direttiva 91/271/CEE sono stati così descritti nel ricorso: "l'articolo 4 della direttiva 91/271/CEE prevede inoltre, ai paragrafi 1 e 3, che, al più tardi entro il 31 dicembre 2005, per quanto riguarda gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10000 abitanti equivalenti o quelli provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2000 e 10000 gli Stati membri avrebbero dovuto provvedere affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie fossero sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente ai requisiti previsti dall'allegato I, sezione B. La Commissione ha constatato il mancato rispetto delle suddette disposizioni in un gran numero di agglomerati situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto."

Attualmente nella regione Umbria vi sono quindi agglomerati in infrazione affidati al Commissario, relativi alla procedura 2014_2059 causa C-668/19³⁸

³⁸ Per completezza va dato conto del contenuto del ricorso presentato dalla Commissione il 15 luglio 2019: "Conclusioni: la Commissione conclude che la Corte voglia dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che 166 agglomerati aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 2000 siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all'articolo 3 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane; prendere le disposizioni necessarie per garantire che in 610 agglomerati aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10000, oppure aventi un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2000 e 10000 e scaricanti in acque dolci o estuari, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente all'articolo 4 della direttiva 91/271/CEE; prendere le disposizioni necessarie per garantire che in 10 agglomerati aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10000 e scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271/CEE le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente, conformemente all'articolo 5 della medesima direttiva; prendere le disposizioni necessarie per garantire che in 5 «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271/CEE la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia pari almeno al 75 % per il fosforo totale e almeno al 75 % per l'azoto totale, conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 5 della medesima direttiva; prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271/CEE siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico in 617 agglomerati, conformemente all'articolo 10 della medesima direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 3 e/o dell'articolo 4 e/o dell'articolo 5 nonché dell'articolo 10 della direttiva 91/271/CEE;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la Commissione lamenta che la Repubblica italiana non ha dato correttamente attuazione, in varie parti del suo territorio nazionale, alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane. La Commissione constata anzitutto varie violazioni dell'articolo 3 della direttiva, che dispone, al secondo comma del paragrafo 1 ed al paragrafo 2, che gli Stati membri erano tenuti a garantire che, al più tardi entro il 31 dicembre 2005, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore

Tab. 2: elenco agglomerati della regione Umbria in procedura di infrazione 2014/2059

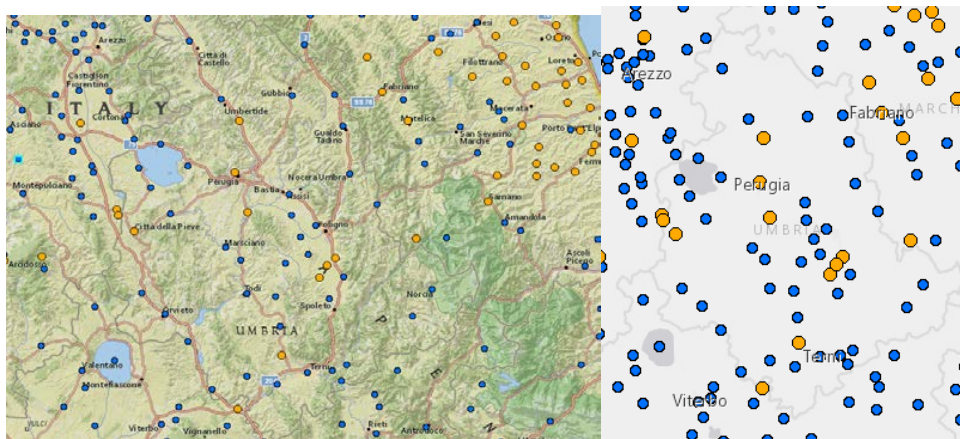
REGIONE	AGGCODE	AGGLOMERATO	PROCEDURA	INFRAZIONE
Umbria	IT100000000008	Perugia - Sant'Orfeto	PR 2014-2059	Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. Inoltre il carico attribuito a questo agglomerato è diminuito, senza che alcuna giustificazione sia stata fornita. Pertanto, e finché tale riduzione non sarà giustificata, l'agglomerato sarà considerato non conforme.
Umbria	IT100000000012	Perugia	PR 2014-2059	Sulla base delle informazioni disponibili, risulta che una parte del carico raccolto non è inviato a trattamento. Da questo discende altresì una violazione dell'articolo 5.
Umbria	IT100000000023	San Gemini	PR 2014-2059	Sulla base delle informazioni disponibili, risulta che una parte del carico raccolto non è inviato a trattamento.
Umbria	IT100000000029	Castel Ritaldi	PR 2014-2059	Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario.
Umbria	IT100000000036	Trevi	PR 2014-2059	Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario.
Umbria	IT100000000037	Trevi - Cannaiola	PR 2014-2059	Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario.
Umbria	IT100000000040	Deruta - Torgiano - Bettona	PR 2014-2059	Sulla base delle informazioni disponibili, risulta che una parte del carico raccolto non è inviato a trattamento. Da questo discende altresì una violazione dell'articolo 5.
Umbria	IT100000000045	Città della Pieve	PR 2014-2059	Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario.
Umbria		Stroncone	PR 2014-2059	Non è stato dimostrato che tutto il carico generato in questo agglomerato è raccolto dal sistema fognario e/o è gestito tramite IAS (violazione art. 3 e 4). Inoltre, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. Infine, il carico attribuito a questo agglomerato è diminuito, senza che alcuna giustificazione sia stata fornita. Pertanto, e finché tale riduzione non sarà giustificata, l'agglomerato sarà considerato non conforme.

a 2000 fossero provvisti di reti fognarie conformi ai requisiti dell'allegato I, sezione A. In numerosi agglomerati situati nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta e Veneto tale obbligo non è stato adempiuto in maniera corretta.

L'articolo 4 della direttiva 91/271/CEE prevede inoltre, ai paragrafi 1 e 3, che, al più tardi entro il 31 dicembre 2005, per quanto riguarda gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10000 abitanti equivalenti o quelli provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2000 e 10000 gli Stati membri avrebbero dovuto provvedere affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie fossero sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente ai requisiti previsti dall'allegato I, sezione B. La Commissione ha constatato il mancato rispetto delle suddette disposizioni in un gran numero di agglomerati situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. L'articolo 5 della direttiva prevede, ai paragrafi 2 e 3, che, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, gli Stati membri avrebbero dovuto provvedere affinché per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10000 abitanti equivalenti le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie fossero sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello menzionato all'articolo 4. La Commissione ha constatato il mancato rispetto delle suddette disposizioni in una serie di agglomerati situati nelle regioni Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna e Veneto. Riguardo alle aree sensibili, il paragrafo 4 dell'articolo 5 della direttiva prevede poi la possibilità di non applicare i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo per i singoli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, a condizione che si dimostri che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento in una determinata area sensibile sia pari almeno al 75 % per il fosforo totale e almeno al 75 % per l'azoto totale. Ciò non è stato dimostrato in relazione a varie aree sensibili situate sul territorio italiano. Il mancato rispetto degli articoli 4 e 5 della direttiva 91/271/CEE comporta infine anche la violazione dell'articolo 10 della medesima direttiva, secondo cui la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane dovrebbero essere condotte in modo tale da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?sessionId=1320C270DC84096DEFF3BC8A3E707CCB?text=&docid=219541&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7976265>

Fig 1: Dislocazione degli agglomerati in infrazione della regione Umbria
(Fonte: www.acqua.gov.it)



La Commissione, al fine di verificare l'effettiva situazione attuale delle procedure di infrazione relative agli agglomerati presenti nella regione Umbria, ha formulato una specifica richiesta al Commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, che il 19 dicembre 2019 ha fornito le seguenti informazioni³⁹:

“per quanto risulta al Commissario unico alla depurazione, la situazione degli agglomerati presenti nella regione Umbria per le quattro procedure di infrazione sino ad ora attivate nei confronti dello Stato italiano per il mancato rispetto della direttiva 91/271 CE sulla gestione delle acque reflue urbane, risulta essere la seguente.

Causa C-565/10 (ora causa C-251/17): nessun agglomerato ricade tra quelli oggetto di condanna;

Causa C-85/13: nessun agglomerato ricade tra quelli oggetto di condanna;

Procedura di infrazione 2014/2059 (ora causa C-668/19): nel parere motivato complementare del maggio 2017 erano presenti i seguenti cinque agglomerati:

- Castel Ritaldi
- Città della Pieve
- Perugia
- Trevi
- Trevi-Cannaiola.

Secondo la Commissione [Europea] non risultano ancora conformi, in difformità da quanto sostenuto dalla regione Umbria, e quindi ricadono tra gli agglomerati inclusi nella Causa C-668/19, i seguenti:

- Castel Ritaldi (2.595 abitanti equivalenti)
- Città della Pieve (4.450 abitanti equivalenti)
- Perugia (189.315 abitanti equivalenti);

Procedura di infrazione 2017-2181: nessun agglomerato è compreso in tale procedura.”

³⁹ Doc. n. 442/1-2

Stato della depurazione civile in Umbria

Il territorio della regione Umbria è compreso quasi interamente all'interno del bacino idrografico del fiume Tevere. A ovest del Lago Trasimeno una modesta porzione di territorio (circa l'1 per cento del totale regionale) ricade nel bacino idrografico del fiume Arno, mentre nell'area orientale il 3 per cento del territorio ricade nella parte montana di bacini idrografici marchigiani. Le caratteristiche morfologiche del territorio regionale, unitamente a quelle litologiche e strutturali, condizionano la localizzazione e le caratteristiche dei corpi idrici. La predominanza di aree montane e collinari determina il carattere torrentizio dei corsi d'acqua, contraddistinti, per una gran parte, da deflussi modesti e percorsi brevi. Ciò comporta una certa vulnerabilità alle pressioni inquinanti, in considerazione anche del modello di sviluppo umbro, basato sulla presenza capillare nel territorio di piccoli agglomerati urbani e case sparse. Al fine di conoscere meglio la struttura dei sistemi depurativi adottati nella regione in rapporto agli insediamenti civili, sono state individuate diverse categorie di agglomerato urbano. Nella tabella seguente⁴⁰ viene mostrata una suddivisione degli agglomerati per abitanti equivalenti (A.E.), unitamente alla percentuale di copertura della rete fognaria e depurativa, il numero di impianti di trattamento al loro servizio, la tipologia di depurazione applicata.

Tab.3 agglomerati per classe di consistenza, AE nominali, serviti e depurati

Classe agglomerato	Agglomerati	AE nominali	AE serviti da rete fognaria	% AE serviti	AE serviti da depuratore	% AE depurati
(AE)	(n°)	(AE)	(AE)	(%)	(AE)	(%)
<2.000	1.262	162.430	116.731	72	79.136	49
2.000-10.000	30	110.243	100.749	91	98.814	90
10.001-15.000	3	33.108	30.329	92	29.525	89
15.001-150.000	10	331.201	306.287	92	298.732	90
>150.000	2	362.316	333.145	92	321.261	89
Totale regionale	1.307	999.298	887.241	89	827.468	83

Tab 4: dati sugli impianti di depurazione delle acque reflue urbane in esercizio in Italia. In particolare sono riportati il numero di impianti per tipologia di trattamento e i carichi inquinanti trattati per ATO.

Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile - anno 2012. www.datiopen.it

Denominazione ATO	Impianto IMHOFF	Impianto primario	Impianto secondario	Impianto terziario	Totale impianti	Abitanti	Carichi inquin, civili trattati %
Ambito territoriale integrato n.2 Umbria	16	1	14	6	37	157	64,3
Ambito territoriale integrato n.4 Umbria	175	10	102	11	298	290	75,9
Ambito territoriale integrato n.3 Umbria	323	0	84	7	414	173	57,8
Ambito territoriale integrato n.1 Umbria	101	2	48	20	171	485	74,6

40

<http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/fanghi/relazione-arpa-umbria.pdf>

Tab 5 Impianti per tipologia di trattamento

Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile - anno 2012. www.datiopen.it

REGIONE	IMPIANTO IMHOFF	IMPIANTO PRIMARIO	IMPIANTO SECONDARIO	IMPIANTO TERZIARIO	TOTALE IMPIANTI	ABITANTI	CARICHI INQUIN. CIVILI TRATTATI %
Umbria	615	13	248	44	920	1105	70.2

Si deve peraltro rilevare che i dati più aggiornati a disposizione da fonti pubbliche relativi ai controlli sulla depurazione delle acque reflue della regione Umbria sono attinenti al 2013 ed elaborati nel 2014 e risultano dalla Relazione sulla depurazione civile in Umbria, Anno 2013 - Documento tecnico dicembre 2014 di ARPA Umbria⁴¹.

La conoscenza della classe dimensionale dei singoli agglomerati è l'informazione di partenza sia al fine dell'applicazione della direttiva 91/271/CE, sia al fine di ottemperare agli obblighi imposti dai decreti ministeriali di trasmissione dei dati relativi al sistema fognario depurativo e alle sue prestazioni. Al riguardo nella regione Umbria tra tutti gli agglomerati solo 38 superano la dimensione di 2.000 AE (abitanti equivalenti); situazione dalla quale si evince che la realtà umbra è caratterizzata da un numero esiguo di agglomerati di medie e grandi dimensioni e da un numero molto elevato di agglomerati di piccole e piccolissime dimensioni.

Il sistema fognario depurativo negli agglomerati umbri di dimensioni minori a 2.000 AE non assicura lo stesso livello di copertura dei grandi agglomerati. Le valutazioni effettuate nell'ambito del Piano di tutela delle acque della regione Umbria, hanno evidenziato che il carico civile proveniente dai piccoli agglomerati umbri rappresenta una percentuale consistente del carico totale, e per questo il Piano prevede specifiche misure di adeguamento per i sistemi fognario-depurativi di questi agglomerati. Congiuntamente al Piano di tutela, e come previsto dalla direttiva 91/271 CE, i requisiti della depurazione per i piccoli agglomerati sono stabiliti a livello regionale, con la direttiva regionale scarichi.

L'obiettivo del raggiungimento di una copertura fognaria almeno del 95 per cento (articolo 3 direttiva 91/271 CE) è stato raggiunto da tutti i grandi agglomerati. Le differenze che si rilevano nelle percentuali tra serviti e depurati sono dovute ad alcune reti fognarie non allacciate a depuratori terminali o a capacità dei depuratori insufficiente. I soggetti gestori stanno operando per sanare i problemi che causano le non conformità, nonostante le difficoltà legate all'orografia del territorio e al fatto di dover intervenire anche nei centri storici.

Le due immagini seguenti riportano la distribuzione dei 367 depuratori in base alla potenzialità di progetto e alla dimensione degli agglomerati. La figura 2 evidenzia la distribuzione dei depuratori da sottoporre a controllo in agglomerati di consistenza >2000 AE, sia ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 (quelli di potenzialità >2000 AE), sia ai sensi della direttiva 91/271 CE (quelli di potenzialità <2000 AE); oltre ai 61 citati, altri 16 depuratori (figura 3) vanno sottoposti a controllo ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 poiché sono di potenzialità >2000 AE, seppure a servizio di agglomerati di

⁴¹ <https://www.arpa.umbria.it/pagine/acque-reflue>

consistenza nominale <2000 AE. I 290 depuratori rimanenti sono sottoposti a controllo ARPA sulla base di specifiche esigenze, e ad autocontrollo del gestore sulla base delle prescrizioni autorizzative.

Fig 2 : Depuratori a servizio degli agglomerati di maggiori dimensioni suddivisi per potenzialità

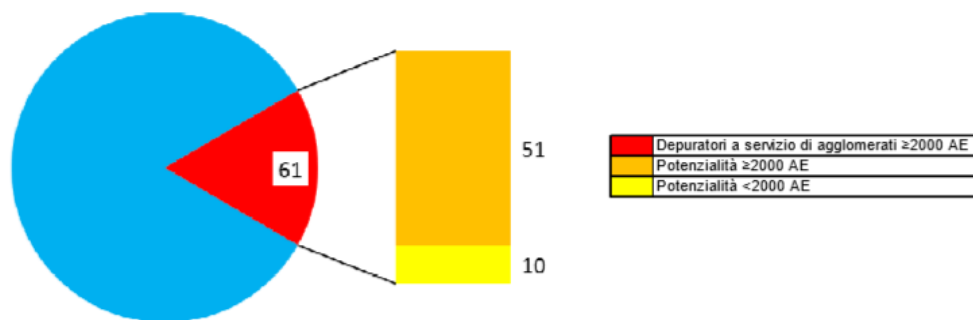
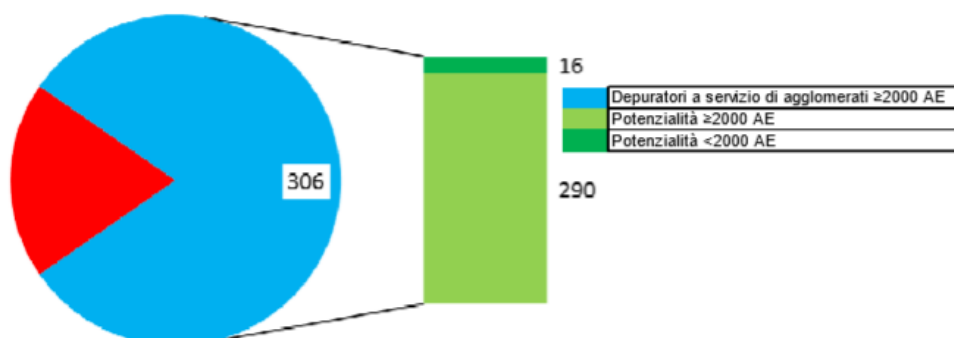


Fig 3: Depuratori a servizio degli agglomerati di minori dimensioni suddivisi per potenzialità



La conformità degli agglomerati in Umbria ai sensi della direttiva 91/271/CE

Di seguito si riportano alcune informazioni di sintesi, elaborate dall'ARPA Umbria sulla base delle informazioni inserite nel questionario UWWTD 2013 e rielaborate sia in base agli aggiornamenti forniti dai gestori sia in base ai risultati dei controlli analitici; le informazioni sono relative alla conformità degli agglomerati di consistenza superiore a 2.000 AE agli articoli 3, 4, 5 della direttiva 91/271 CE e degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ai sensi della stessa normativa comunitaria, della normativa nazionale e regionale vigente.

La conformità agli articoli 4 e 5 della direttiva 91/271 si considera peraltro soddisfatta se anche i riscontri analitici confermano la conformità evidenziata in termini di sistemi di trattamento (livello di trattamento, potenzialità, ecc.). Nella tabella che segue viene riportata la percentuale di copertura fognaria e la conformità degli agglomerati umbri di dimensione superiore a 2.000 AE all'articolo 3 della direttiva 91/271 (in grassetto sono evidenziati gli agglomerati di consistenza > 10.000 AE). Sono considerati conformi gli agglomerati per i quali il carico collettato è maggiore o uguale a 95 per cento e

l'eventuale restante quota è trattata da sistemi individuali, e non scaricata tal quale. L'ultima condizione risulta peraltro ovunque verificata vista la presenza di almeno un trattamento *Imhoff* (...) a servizio delle utenze localizzate nelle porzioni di agglomerato attualmente non servite da fognatura.

NOME AGGLOMERATO	A.E. AGGLOMERATO	COPERTURA FOGNARIA	CONFORMITA' ART.3 S1/271/CEE
MASSA MARTANA	2369	100	SI
CASTEL RITALDI	2595	99	SI
UMBERTIDE	15751	98,29	SI
SIGILLO	2475	98,2	SI
ASSISI - BASTIA	59817	98,17	SI
CASTIGLIONE DEL LAGO	7706	98,1	SI
FOLIGNO - COLFIORITO	2773	98,1	SI
GUBBIO	30886	98,01	SI
NOCERA UMBRA	2589	97,99	SI
TODI	11093	97,91	SI
PASSIGNANO SUL TRASIMENO	11053	97,9	SI
BEVAGNA	3295	97,81	SI
GIANO DELL'UMBRIA - BASTARDO	2364	97,8	SI
CAMPELLO SUL CLITUNNO	3287	97,78	SI
SAN GEMINI	4999	97,41	SI
CASCIA	2662	97,1	SI
DERUTA - TORGIANO - BETTONA	17095	97	SI
TODI - PANTALLA	2937	96,87	SI
NARNI	16879	96,6	SI
FOSSATO DI VICO - GUALDO TADINO	15014	96,52	SI
PERUGIA	189315	96,26	SI
ORVIETO	17190	96,2	SI
AMELIA	7162	96	SI
CITTA' DELLA PIEVE	4450	96	SI
FOLIGNO - SPELLO	62859	96	SI
MARSCIANO	9844	96	SI
SPOLETO	41192	96	SI
TREVI	9000	96	SI
TREVI - CANNAIOLA	2050	96	SI
NORCIA	4541	95,96	SI
TERNI	165594	95,95	SI
MONTEFALCO	2319	95,9	SI
ARRONE	3794	95,74	SI
PANICALE - TAVERNELLE	3353	95,2	SI
ACQUASPARTA	2836	95,04	SI
CITTA' DI CASTELLO	55859	95	SI
MAGIONE	9510	93,7	NO
CASTIGLIONE DEL LAGO - PINETA	3450	89,2	NO

Tab 6: conformità degli agglomerati in Umbria all'art 3 della direttiva 91/271

Come già evidenziato, la regione Umbria, insieme a molte altre regioni italiane, è stata oggetto della procedura di infrazione 2009/2034 CE, per mancata applicazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271/CE negli agglomerati di dimensione superiore a 10.000 AE ricadenti in area sensibile.

La procedura è stata avviata sulla base delle informazioni trasmesse mediante i questionari UWWTD 2007 (...) relativi alla situazione del sistema fognario depurativo all'anno 2005. Attualmente tutti gli agglomerati di consistenza >10000 AE ed in particolare quelli coinvolti nella procedura raggiungono la copertura richiesta. Per quanto riguarda invece gli agglomerati con dimensione tra 2.000 e 10.000 AE, solo due di questi non presentano la copertura fognaria richiesta dalla norma e pertanto non sono conformi alla norma citata: Castiglione del Lago - Pineta e Magione. Scendendo nel dettaglio, l'effetto degli interventi